

(N. 1646)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 luglio 1956 (V. Stampato n. 2373)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(ROMITA)

di concerto col Ministro del Bilancio
(ZOLI)

col Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

e col Ministro dei Trasporti
(ANGELINI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 LUGLIO 1956

Ammontare dei mutui per il completamento, raddoppio o adeguamento di autostrade statali che l'Azienda autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) è autorizzata a contrarre in applicazione della legge 21 maggio 1955, n. 463.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I mutui previsti dall'articolo 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463, possono essere contratti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per il finanziamento di opere di completamento, di raddoppio o di adeguamento di autostrade statali già esistenti, fino al limite di 50 miliardi di lire.

L'ammontare dei mutui che l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali potrà annullmente contrarre fino alla complessiva concorrenza di 50 miliardi di lire di cui al comma precedente, è ripartito negli esercizi finanziari dal 1956-57 nella seguente misura:

Esercizio 1956-57 . . .	4	miliardi
» 1957-58 . . .	8	»
» 1958-59 . . .	8	»
» 1959-60 . . .	8	»
» 1960-61 . . .	8	»
» 1961-62 . . .	5	»
» 1962-63 . . .	4	»
» 1963-64 . . .	3	»
» 1964-65 . . .	2	»
Totale . . .	<u>50</u>	miliardi

Art. 2.

Ferme restando tutte le altre disposizioni di cui alla citata legge 21 maggio 1955, n. 463, il servizio dei mutui è assunto dalla Azienda nazionale autonoma delle strade statali a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 e le rate di ammortamento dei singoli mutui saranno inscritte, con distinta imputazione e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche o degli Enti od Istituti mutuanti, con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale il mutuo stesso è stato contratto.

Art. 3.

L'agevolazione tributaria prevista nell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463, non riguarda l'imposta sulle obbligazioni istituita con l'articolo 17 della legge 6 agosto 1954, n. 603.